

Roma

Associazioni di categoria
rappresentate nella Commissione
degli esperti per gli studi di settore

OGGETTO: Applicazione della disciplina premiale prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011.

L'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede, a partire dal periodo di imposta 2011, limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, a condizione che gli stessi soggetti:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Si ricorda, in particolare, che tale disposizione dispone che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:

- sono preclusi gli accertamenti di tipo “*analitico – presuntivo*”;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

In merito, il comma 12 del citato articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria, possano essere differenziati i termini di accesso alla

disciplina premiale in argomento, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che con tale provvedimento siano dettate le relative disposizioni di attuazione.

Pertanto, con il provvedimento del 12 luglio 2012 sono state, tra l'altro, fornite indicazioni in merito al requisito della fedeltà dei dati e all'individuazione, per il periodo di imposta 2011, degli studi di settore per i quali era possibile l'applicazione del citato regime premiale.

Tanto premesso, per quanto riguarda l'applicabilità del regime in argomento all'annualità 2012, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate sta effettuando gli opportuni approfondimenti ed analisi, anche alla luce delle diverse fonti informative disponibili.

Al riguardo, sulla scorta della pregressa esperienza, si invitano codeste Associazioni a comunicare, entro il prossimo 30 aprile, le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale in argomento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Biferia